

**REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA CASSA DI ASSISTENZA
SANITARIA DEI PILOTI "SANIVOLO"**

*A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PILOTI PER LA COSTITUZIONE
O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA*

1. Indizione delle elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la nuova Assemblea, informando le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e tutti i soci, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connessi gli aderenti, ed invitando gli interessati a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti i Soci e Soci Aggregati alla data di convocazione delle elezioni.

3. Liste elettorali

I rappresentanti dei **Piloti** nell'Assemblea sono eletti con il sistema del voto di lista più il voto di preferenza con la possibilità di esprimere al massimo sei preferenze.

Concorrono alle elezioni:

- le liste presentate dalle Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali dei Piloti, stipulanti la Fonte Istitutiva;

- le liste sottoscritte con firme autentiche da almeno trecento soci o soci aggregati facenti parte dell'elettorato attivo secondo le modalità previste dalla Legge 25/3/1993 n.81 e successive modificazioni per quanto applicabile.

Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari a 15 membri. I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

Le liste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della data delle elezioni e sono affisse presso la sede della CASSA almeno venti giorni prima della medesima data.

4. votazione e scrutini

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla distribuzione delle schede elettorali, sottoscritte dal Presidente, recanti le liste elettorali.

Il voto è segreto e non delegabile ed è espresso mediante consegna della scheda elettorale presso la sede che la CASSA

stabilirà nell'orario e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero anche per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutti i soci e soci aggregati.

Ogni socio e socio aggregato dispone di un voto che può essere attribuito alla lista più il voto di preferenza con la possibilità di esprimere al massimo sei preferenze.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti a ciascuna lista in un'unica graduatoria decrescente al fine di determinare il numero dei rappresentanti eletti per ogni lista.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella medesima lista. Nel caso in cui le preferenze espresse non siano sufficienti ad eleggere il numero dei rappresentanti che la lista ha ottenuto vengono eletti i rimanenti nominativi senza preferenze che hanno la posizione più elevata in lista. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato

eletto subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza in base ai criteri sopra determinati.

B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizione delle elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle aziende per la nuova Assemblea, informando le aziende, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connesse tutte le imprese ed invitandole a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le aziende procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Liste elettorali

Le aziende di cui al precedente punto 1 formano le liste elettorali composte da un numero di candidati pari a 15 membri. I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

3. votazione e scrutini

Il Consiglio di Amministrazione provvede a distribuire alle aziende le schede elettorali.

Le aziende che hanno ricevuto la scheda possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutte le aziende.

Le aziende dispongono di un voto, che può essere attribuito esclusivamente alla lista, ogni cinquanta dipendenti o frazione di cinquanta; dispongono inoltre del voto di preferenza con la possibilità di esprimere al massimo sei preferenze.

Ai fini della determinazione del numero di voti spettanti a ciascuna azienda viene considerato il personale appartenente alle categorie di riferimento, risultante nell'organico delle medesime alla data del 1° gennaio dell'anno in cui vengono svolte le elezioni; ogni azienda ha comunque diritto ad almeno un voto.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i

quozienti così ottenuti sono attribuiti a ciascuna lista in una unica graduatoria decrescente al fine di determinare il numero dei rappresentanti eletti per ogni lista.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella medesima lista. Nel caso in cui le preferenze espresse non siano sufficienti ad eleggere il numero dei rappresentanti che la lista ha ottenuto vengono eletti i rimanenti nominativi senza preferenze che hanno la posizione più elevata in lista.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto, subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza in base ai criteri sopra determinati.

C) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato dall'Assemblea dei Rappresentanti secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dello Statuto della CASSA.